

# COMUNE DI TAVERNA

## (PROVINCIA DI CATANZARO)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**NUMERO DELIBERA: 13**  
**DEL 29.04.2014**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2014**

L'ANNO 2014 ADDI 29 DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 16:00 NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI ALLA Prima CONVOCAZIONE ordinaria DI OGGI, PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE, RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE

SINDACO	CANINO EUGENIO	(Presente)
CONSIGLIERE	FRUSTACI FRANCESCO	(Presente)
CONSIGLIERE	SCALISE DOMENICO	(Presente)
CONSIGLIERE	VAVALA' BIAGIO	(Presente)
CONSIGLIERE	PULEO MAURIZIO	(Presente)
CONSIGLIERE	GENTILE MARIO	(Presente)
CONSIGLIERE	VAVALA' FRANCESCO	(Presente)
CONSIGLIERE	COREA IDA	(Presente)
CONSIGLIERE	AMELIO CLEMENTINA	(Presente)
CONSIGLIERE	TARANTINO SEBASTIANO	(Presente)
CONSIGLIERE	PASCUZZI GIUSEPPE	(Presente)
CONSIGLIERE	PARROTTINO AURELIA ANNA	(Presente)
CONSIGLIERE	FERRARI GREGORIO	(Presente)

Presenti: 13 Consiglieri su 13 assegnati, e su 13 Consiglieri in carica

---

RISULTATO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO ING. EUGENIO CANINO  
ASSISTE IL SEGRETARIO DOTT. GIUSEPPE PICCOLI  
LA SEDUTA E' PUBBLICA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 02/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha modificato in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D, con eccezione delle categorie D/2 (alberghi, pensioni e residences) e della categoria

D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale), di 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;

- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 07.04.2014, immediatamente eseguibile;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

1. di approvare le aliquote del tributo come segue:
  - aliquota di base: 0,76 %;
  - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8; A/9): 0,4 %;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: ESENTI;
  - unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D, con eccezione delle categorie **D/2** (alberghi, pensioni e residences), **D/8** (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale), e **D/5** (istituti di credito, cambio e assicurazione) : 1.06 %;
  - Detrazione per abitazione principale € 200.00;

- di confermare per l'anno 2014 i valori delle aree edificabili come da delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 02/08/2013, ovvero;

Aree poste all'interno del centro abitato o nelle immediate vicinanze		
	b.1 con edificazione diretta	€ 33,57
	b.2 con edificazione indiretta	€ 23,24
b.	Aree poste nel Villaggio Mancuso	
	b.1 con edificazione diretta	€ 23,24
	b.2 con edificazione indiretta	€ 15,49
c.	Aree poste nel Villaggio Racise-Cutura e Ruggiolino	
	b.1 con edificazione diretta	€ 18,08
	b.2 con edificazione indiretta	€ 12,91
d.	Aree poste in altre località	€ 7,75
e.	Aree di cui è dimostrata l'impossibilità tecnica per l'edificazione: riduzione del 40% a secondo della zona in cui ricade	

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del Settore Finanziario;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Amelio C., Corea I.), n. 4 contrari (Tarantino, Pascuzzi, Parrottino, Ferrari), espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

- aliquota di base: 0,76 %;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8; A/9): 0,4 %;
- fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: ESENTI;
- unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo **D**, con eccezione delle categorie **D/2** (alberghi, pensioni e residences), **D/8** (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale), e **D/5** (istituti di credito, cambio e assicurazione) : 1.06 %;
- Detrazione per abitazione principale € 200.00;

- di confermare per l'anno 2014 i valori delle aree edificabili come da delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 02/08/2013, ovvero;

Aree poste all'interno del centro abitato o nelle immediate vicinanze		
	b.1 con edificazione diretta	€ 33,57
	b.2 con edificazione indiretta	€ 23,24
d.	Aree poste nel Villaggio Mancuso	
	b.1 con edificazione diretta	€ 23,24
	b.2 con edificazione indiretta	€ 15,49
e.	Aree poste nel Villaggio Racise-Cutura e Ruggiolino	
	b.1 con edificazione diretta	€ 18,08
	b.2 con edificazione indiretta	€ 12,91
d.	Aree poste in altre località	€ 7,75
e.	Aree di cui è dimostrata l'impossibilità tecnica per l'edificazione: riduzione del 40% a secondo della zona in cui ricade	

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Amelio C., Corea I.), n. 4 contrari (Tarantino, Pascuzzi, Parrottino, Ferrari), espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI TAVERNA**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2014**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile 0ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Taverna, 23.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
*(dott. Giuseppe Piccoli)*